

REGOLAMENTO INTERNO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI
ISCRITTI E SUGLI ORGANI TITOLARI DELLA POTESTA' DISCIPLINARE

Capo primo

Principi generali, sanzioni disciplinari ed organi disciplinari

Art.1 (Definizioni)

Art.2 (Obblighi del perito industriale)

Art.3 (Sanzioni disciplinari e riabilitazione)

Art.4 (Principi generali dell'azione disciplinare)

Art.5 (Prescrizione)

Capo secondo

Criteri di nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale

Art.6 (Istituzione dei Consigli di disciplina territoriali e articolazione in Collegi)

Art. 7 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

Art. 8 (Nomina e requisiti di eleggibilità)

Art. 9 (Procedura)

Art. 10 (Incompatibilità e conflitti di interesse)

Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali)

Capo terzo

Il procedimento innanzi al Consiglio di disciplina territoriale

Art.12 (Norme di riferimento)

Art.13 (Criteri di assegnazione dei procedimenti ai vari collegi disciplinari. Astensione)

Art.14 (Segnalazioni di condotte illecite al Consiglio di disciplina territoriale)

Art.15 (Preistruttoria e inizio del procedimento disciplinare)

Art.16 (Istruttoria e decisione disciplinare)

Art.17 (Ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio)

Capo quarto

Giudizio innanzi al Consiglio Nazionale dell'Ordine

Art. 18 (Termini e modalità del ricorso)

Art. 19 (Inoltro del ricorso e notifiche).

Art.20 (Accesso agli atti)

Art.21 (Istruttoria)

Art.22 (Decisione e pubblicazione).

Art.23 (Verbalizzazione)

Allegato A

SCHEMA DI DOMANDA DI CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE
DI DISCIPLINA

Allegato B

SCHEMA DI LETTERA DI ACCOMPAGNO DA INDIRIZZARE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
PER LA RICHIESTA DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI
DISCIPLINA

Allegato C

SCHEMA DI RICHIESTA AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ESTENSIONE DELLA
COMPETENZA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

REGOLAMENTO INTERNO SUL
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI
E SUGLI ORGANI TITOLARI DELLA POTESTA' DISCIPLINARE

Il Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, riunitosi in data 25 gennaio 2019, visto il R.D.11 febbraio 1929, n. 275, regolamento per la professione di perito industriale; visto il D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, norme sui Consigli degli ordini e Collegi e sulle Commissioni interne professionali; visto il D.M. 1 ottobre 1948 n. 822500 recante il regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali; visto il Codice Deontologico dei Periti Industriali e dei periti industriali laureati (ex delibera del Consiglio Nazionale n. 340/31 del 12 dicembre 2006 come modificato dalla delibera n. 392/39 del 9 maggio 2007 e succ.mod.); visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148; visto il d.P.R. 7 agosto 2012 n.137 recante riforma degli ordinamenti professionali; visto l'art.10, della legge 12 novembre 2011 n.183 in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico; visto il regolamento sulla nomina dei Componenti dei Consigli territoriali di disciplina pubblicato in data 31 gennaio 2013 nel bollettino ufficiale del ministero della Giustizia N. 2, adottato in data 11 dicembre 2012, dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati ex art. 8, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; ritenuto di dover recepire in un proprio regolamento interno esplicativo, valevole per tutti gli iscritti (persone fisiche e giuridiche), ivi compresi i tirocinanti, le modifiche normative riguardanti i profili sostanziali e procedurali del procedimento disciplinare per le libere professioni e di dare, in un testo ricognitivo applicabile da parte degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei periti industriali e periti industriali laureati, una migliore veste organica alle proprie fonti in materia di procedimento disciplinare; ha approvato il seguente

REGOLAMENTO

Capo primo

Principi generali, sanzioni disciplinari ed organi disciplinari

Art.1 (Definizioni)

1. Il Consiglio territoriale di disciplina è l'organo territorialmente competente ad istruire il procedimento e ad infliggere le sanzioni disciplinari.
2. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine e gli Ordini territoriali sono gli organi amministrativi esponenti, a livello nazionale e locale, dei Periti Industriali e dei Periti industriali laureati.
3. Il Collegio di disciplina è una articolazione interna del più ampio Consiglio territoriale di disciplina, composto da tre consiglieri di disciplina.
4. Il Perito industriale è da intendere come Perito Industriale e come Perito Industriale laureato.
5. Il Consiglio di Disciplina aggregato è il Consiglio di Disciplina territoriale, che abbia esteso le funzioni disciplinari agli iscritti negli albi di più ambiti territoriali degli ordini finitimi, come previsto dall'art. 4 comma 12 del Regolamento per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali dell'ordine dei periti industriali e periti industriali laureati, a norma dell'art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. Esso può avere carattere regionale o comprendere province confinanti. E' istituito con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale.

Art.2 (Obblighi del perito industriale)

1. Il Perito Industriale nell'esercizio della professione, anche in forma societaria, adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità. L'esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull'indipendenza professionale di giudizio, intellettuale e tecnica.

2. La professione deve essere esercitata in ossequio alle Leggi della Repubblica, al Codice Deontologico e ai Regolamenti dell'Ordine di appartenenza. L'inosservanza delle suddette fonti comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte dei Consigli di disciplina territoriali di cui al Capo secondo di questo regolamento.

3. Il Perito Industriale deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.

Art.3 (Sanzioni disciplinari e riabilitazione)

1. Le sanzioni disciplinari che il Consiglio territoriale di disciplina di cui al Capo secondo può infliggere, per condotte attive o omissive in contrasto con norme di legge, codice deontologico e regolamenti del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali, poste in essere dagli iscritti, persone fisiche o società professionali, sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi, fatta salva la sospensione ex art.2, l.3 agosto 1949 n.536 per tutta la durata dell'inadempimento in caso di morosità nel versamento degli oneri contributivi previsti dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, a favore degli Ordini territoriali o in occasione di altro adempimento a carico dell'iscritto, per il quale una disposizione di legge o regolamento disponesse la sospensione dall'esercizio professionale;

d) la cancellazione dall'albo.

2. Fatti salvi i casi di interdizione perpetua dai pubblici uffici o dalla professione, di cui l'Ordine territoriale deve meramente prendere atto, tutte le sanzioni sono inflitte dal Collegio di disciplina territoriale, seguendo necessariamente il relativo procedimento, osservando il principio di proporzionalità e di motivazione degli atti.

3. Tutte le comunicazioni istruttorie sono notificate al professionista o tirocinante incolpato (o alla società tra professionisti) personalmente, o presso la residenza e/o il domicilio e/o sede legale già comunicati all'Ordine territoriale di appartenenza, a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge (ad esempio, per mezzo di ufficiale giudiziario, raccomandata, etc.) che offra certezza sulla avvenuta ricezione. Il rifiuto di accettazione della comunicazione costituisce illecito disciplinare.

4. Nel caso di Consigli di Disciplina territoriali, che abbiano esteso le funzioni disciplinari agli iscritti negli albi di più ambiti territoriali finitimi, ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 6 comma 7 del regolamento, le comunicazioni istruttorie, di cui al precedente comma, devono essere trasmesse per il tramite dell'ordine territoriale di appartenenza dell'iscritto sia esso professionista, società professionale o tirocinante. A tal fine, il Consiglio di Disciplina aggregato appresta una procedura adeguata, onde monitorare la tempestività, la validità e l'efficacia della comunicazione all'interessato effettuata per il tramite dell'ordine territoriale, onerato della comunicazione.

5. Il Consiglio di disciplina territoriale deve comunicare i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del perito industriale, società tra professionisti, o tirocinante all'Ordine territoriale di appartenenza dell'incolpato, il quale provvederà alle doverose annotazioni di cui all'art. 3, d.P.R. 7 agosto 2012 n.137, alle comunicazioni all'interessato, al Consiglio nazionale, alle cancellerie della corte di appello e dei tribunali della circoscrizione a cui l'albo di iscrizione si riferisce, al pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle camere di commercio nella circoscrizione medesima e agli enti pubblici eventualmente interessati. Identico obbligo di comunicazione all'ente di appartenenza grava sul Consiglio dell'Ordine territoriale qualora il perito industriale sanzionato sia anche dipendente pubblico o privato.

6. Il perito industriale che sia stato cancellato dall'albo può domandare di essere riammesso all'esercizio professionale con deliberazione dell'Ordine territoriale ove era iscritto quando fu cancellato dall'albo nei seguenti casi:

a) se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale;

b) se, negli altri casi, sono decorsi almeno due anni dalla cancellazione dall'albo.

7. La decisione, positiva o negativa, dell'Ordine territoriale sulla domanda di riammissione va motivata. Avverso la stessa è proponibile ricorso da parte dell'interessato al Consiglio nazionale.

8. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla riscossione dei contributi di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 e di quelli dovuti al Consiglio Nazionale, anche ai sensi del successivo art. 14 comma 2, come stabilito dall'articolo 2 dalla Legge 3 agosto 1949 n. 536, mediante le modalità e le procedure di

recupero previsti dai singoli regolamenti, anche previa iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal Consiglio dell'ordine, osservate le forme previste del procedimento disciplinare, con provvedimento avente natura amministrativa.

La sospensione, inflitta con le modalità previste dall'art. 12 R.D. 275/1929, non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'ordine, allorquando si sia provveduto al pagamento delle somme dovute.

9. Il perito industriale, sanzionato amministrativamente con la sospensione dalla professione per morosità, o in occasione di altro adempimento a carico dell'iscritto, per il quale una disposizione di legge o regolamento disponesse la sospensione dall'esercizio professionale, qualora ottemperasse, lo comunica al Presidente dell'Ordine territoriale di appartenenza che, svolte le verifiche del caso, annulla la sanzione con decorrenza del giorno in cui ha adempiuto.

10. Nel caso in cui il perito industriale o perito industriale laureato sia stato già sanzionato disciplinarmente nei due anni precedenti per un ulteriore comportamento illecito, si configura una situazione assimilabile alla recidiva. La relativa sanzione corrisponderà a quella immediatamente più grave rispetto a quella precedentemente comminata, indipendentemente dalla gravità del comportamento illecito.

11. L'illecito disciplinare relativo al mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua, commesso nel quinquennio successivo a quello durante il quale si è verificata la precedente violazione, configura una situazione assimilabile alla recidiva.

12. Indipendentemente dalla sospensione a tempo indeterminato, prevista dalla Legge n. 536/1949 e dall'art. 10 del codice deontologico, ovvero da qualsiasi altro effetto, previsto da leggi o regolamenti, riconducibile ad una condotta professionale, il mancato versamento del contributo annuale all'ordine territoriale può costituire illecito disciplinare. A tal fine, gli Ordini territoriali possono trasmettere la segnalazione al Consiglio di Disciplina, il quale, osservate le forme tipiche di questo procedimento, deve sanzionare tale comportamento con la pena disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione. In caso di recidiva, si applica la sanzione, di cui al precedente comma 9, 2° cpv., determinando la cancellazione dall'albo.

Art.4 (Principi generali dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti, persone fisiche o società professionali o tirocinanti è obbligatoria a fronte della conoscenza da parte dei Consigli di disciplina territoriali di fatti in contrasto con legge, codice deontologico e regolamenti del Consiglio Nazionale o degli Ordini territoriali.

2. Il procedimento disciplinare deve rispettare i basilari principi di proporzionalità delle sanzioni, tempestività, parità di trattamento, contraddittorio con l'incolpato, trasparenza degli atti, tassatività delle sanzioni, autonomia dal procedimento penale.

Art.5 (Prescrizione)

1. L'illecito disciplinare del perito industriale si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa, salvo il caso di occultamento doloso del fatto illecito, che farà decorrere la prescrizione dalla data della scoperta del fatto stesso.

2. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se sono diversi gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi.

3. Se per il medesimo fatto addebitato è iniziato un procedimento penale, il decorso della prescrizione è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

Capo secondo

Criteri di nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale

Art.6 (Istituzione dei Consigli di disciplina territoriali e articolazione in Collegi)

1. Presso i Consigli degli Ordini territoriali sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali di cui all'art.8, d.P.R. 7 agosto 2012 n.137, organi di natura amministrativa con propria autonomia organizzativa cui sono affidati i compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti persone fisiche o società professionali iscritte all'albo nonché gli iscritti al registro dei praticanti.

2. I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli degli Ordini territoriali. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità anagrafica.

3. Ciascun Consiglio di disciplina territoriale si articola al suo interno in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri. L'assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita per ordine alfabetico, facendo salve le condizioni di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela entro il terzo grado e di lavoro subordinato o legame societario tra i membri del medesimo Collegio.

4. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di disciplina è facoltativa la partecipazione di un Consigliere esterno all'Ordine. L'esercizio di tale opzione spetta all'ordine territoriale, presso il quale il Consiglio di disciplina è istituito.

5. Nel caso di Consigli di Disciplina territoriali, che abbiano esteso le funzioni disciplinari agli iscritti negli albi di più ambiti territoriali finitimi, ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 6 comma 7 del regolamento, la decisione circa la partecipazione nel Collegio di disciplina del Consigliere esterno all'ordine è deliberata a maggioranza dei Consigli direttivi degli ordini, che compongono il Consiglio di Disciplina aggregato.

6. I Consigli di disciplina territoriali, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

7. Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli degli Ordini territoriali.

8. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività dei Consigli di disciplina territoriali sono svolti dal personale degli Ordini territoriali, compatibilmente con le attività istituzionali e l'organizzazione del lavoro.

9. Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico del bilancio degli Ordini territoriali.

10. Ogni ordine territoriale deve stabilire un impegno di spesa massima per garantire il funzionamento dell'organo disciplinare, con la relativa appostazione nel bilancio di previsione. Di tale impegno di spesa, il Consiglio di Disciplina, sia esso interno all'ordine ovvero aggregato, deve tenere conto al fine di gestire il procedimento disciplinare secondo principi di economicità, efficienza e contenenza. L'impegno di spesa, deliberato da ogni ordine comprende anche i rimborsi delle spese sostenute dal singolo componente del Consiglio di disciplina, che resta a carico esclusivamente dell'ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio di disciplina che non dovesse rispettare i principi enunciati nel presente regolamento può essere sciolto prima della scadenza naturale.

12. Nel caso di Consiglio di disciplina aggregato, qualora sia superata la soglia di spesa impegnata nel bilancio preventivo e comunicata annualmente, il singolo ordine può rinunciare a partecipare all'organo disciplinare aggregato, con delibera comunicata al Presidente del Consiglio di disciplina. La rinuncia segue la procedura prevista per l'istituzione dell'organo disciplinare comune.

Art. 7 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di Consigliere o Revisore, ove nominato, del corrispondente Ordine territoriale e con la carica di Consigliere del Consiglio nazionale dell'Ordine.

2. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che risultino nel corso del loro mandato condannati anche non definitivamente per reati dolosi o che siano colpiti da provvedimenti disciplinari ancorché impugnati, inclusa la sospensione dall'Albo per il mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 8.

Art. 8 (Nomina e requisiti di eleggibilità)

1. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Ordine territoriale, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio dell'Ordine territoriale.

2. Gli iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio territoriale dell'Ordine di appartenenza.

3. La candidatura è presentata secondo modalità stabilite dal Consiglio nazionale dell'Ordine e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet dell'Ordine territoriale di appartenenza e del Consiglio nazionale dell'Ordine. Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un breve curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio nazionale dell'Ordine e messo a disposizione sul sito internet dell'Ordine territoriale di appartenenza e del Consiglio nazionale dell'Ordine. La mancata allegazione del curriculum vitae determina l'immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità, di possedere i seguenti requisiti:

a) di essere iscritti all'Albo da almeno 5 anni;

b) di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine territoriale;

c) di non avere rapporto di lavoro subordinato o legame societario con altro professionista che abbia presentato la propria candidatura per essere nominato nel medesimo Consiglio dell'Ordine territoriale;

d) di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

e) di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

f) di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti ancorché impugnate;

5. Per i componenti dei Consigli territoriali di disciplina non iscritti all'Ordine dei periti industriali, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al successivo comma 6, avviene ad opera del singolo Consiglio dell'Ordine territoriale d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria ovvero dalla maggioranza degli ordini che lo compongono, nel caso del Consiglio di disciplina aggregato. Tali componenti esterni devono essere prescelti, in numero di almeno due, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche o tecniche;

- magistrati ordinari, amministrativi, contabili.

- esperti in materie giuridiche o tecniche.

6. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio dell'Ordine territoriale è tenuto a predisporre un elenco di candidati, selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti l'elenco dei candidati deve essere iscritto all'Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e almeno due candidati esterni, in caso di opzione, tra quelli di cui al precedente comma 5.

7. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui al comma 2, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio dell'Ordine territoriale procede d'ufficio a inserire nell'elenco un numero di iscritti necessario al suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4.

8. Dopo la sua compilazione, l'elenco è senza indugio pubblicato sul sito internet dell'Ordine territoriale e del Consiglio nazionale in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale. Dalla data di pubblicazione dell'elenco decorre il termine per impugnare la procedura di selezione di cui ai commi precedenti.

9. Almeno due terzi dei designati da parte del Presidente del Tribunale nei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all'Albo dei periti industriali e periti industriali laureati e almeno un componente deve essere soggetto estraneo all'Ordine, in caso di opzione.

10. L'elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, affinché provveda a nominare i membri effettivi, intranei ed estranei all'Ordine, e i membri supplenti (due intranei ed uno estraneo all'Ordine, in caso di opzione) del Consiglio di disciplina territoriale, senza indugio, sulla base dei rispettivi curricula

professionali e tenendo conto della doverosa indicazione di un esterno all'Ordine ai sensi del precedente comma 9.

11. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata agli uffici dell'Ordine territoriale e del Consiglio nazionale a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, per consentire il successivo insediamento dell'organo che deve avvenire entro quindici giorni dalla nomina del Presidente del Tribunale, previa convocazione del presidente Consiglio dell'Ordine territoriale. All'esito dell'insediamento, l'Ordine territoriale cura la pubblicazione dei Collegi di disciplina territoriali sul proprio sito internet, in formato pubblico e liberamente accessibile.

12. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal Presidente del Tribunale e secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio dell'Ordine territoriale, entro cui il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge.

13. Qualora il numero degli iscritti all'Ordine territoriale sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta degli Ordini territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede.

14. Nel caso in cui, alla scadenza del mandato consiliare del consiglio territoriale dell'ordine, il rinnovo del corrispondente consiglio di disciplina non abbia avuto luogo, il Consiglio nazionale, qualora ne abbia notizia, può sollecitare l'ordine territoriale competente a compiere le procedure necessarie entro un termine perentorio. La violazione dell'obbligo, di cui al periodo precedente, costituisce illecito disciplinare.

Art. 9 (Procedura)

1. Il procedimento disciplinare innanzi ai Consigli di disciplina territoriale si svolge secondo la disciplina vigente sui giudizi disciplinari di cui al Capo terzo di questo Regolamento

Art. 10 (Incompatibilità e conflitti di interesse)

1. Qualora un componente del Collegio di disciplina si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui agli art.51 e 52 cod. proc. civ.¹ o in conflitto di interessi con il fascicolo assegnatogli deve comunicarlo immediatamente agli altri componenti del Consiglio di disciplina e deve astenersi dal partecipare alle relative riunioni. Qualora non vi provveda spontaneamente, egli potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto da procedimento disciplinare. In ogni caso il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione seguendo il criterio alfabetico di cui all'art.6, co.3.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art.3 della legge 20 luglio 2004 n.215². Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto nell'ultimo biennio rapporti di

¹ Art.51 cod. proc. civ.: *Astensione del giudice.*

[I]. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

[II]. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art.52 cod. proc. civ.: *Ricusazione del giudice.*

[I]. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

[II]. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

[III]. La ricusazione sospende il processo.

² Art.3, L.20 luglio 2004 n.215: 1. *Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico.*

subordinazione lavorativa o societari con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante.

Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della presente normativa, l'invio dell'elenco dei candidati al presidente del competente Tribunale da parte dei Consigli territoriali in carica dell'Ordine, di cui all'art.8 comma 10 del presente regolamento, dovrà avvenire entro 210 giorni dalla pubblicazione del regolamento nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.
2. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali, la funzione disciplinare è svolta dai Consigli territoriali dell'Ordine in conformità alle disposizioni vigenti.
3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al comma 1 e proseguono presso l'Ordine territoriale. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento all'adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.
4. Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina.
5. La partecipazione al Consiglio di disciplina territoriale avviene a titolo gratuito per gli appartenenti all'Ordine che avranno diritto al solo rimborso delle spese nei limiti fissati dal Consiglio nazionale, mentre per i componenti esterni è previsto, oltre al rimborso spese, un gettone di presenza per ciascuna riunione dell'organo, il cui importo è fissato dal Consiglio nazionale.
6. Il Consiglio Nazionale organizza e promuove iniziative formative centrali e locali volte alla formazione e all'aggiornamento in via prioritaria dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali e dei Consiglieri Nazionali preposti a compiti disciplinari e, parallelamente, di tutti gli iscritti all'Ordine, sul tema della deontologia e del procedimento disciplinare.

Capo terzo

Il procedimento innanzi al Consiglio di disciplina territoriale

Art.12 (Norme di riferimento)

1. Restano ferme le regole generali della legge 7 agosto 1990 n. 241 e le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare per i periti industriali, da leggere alla luce di sopravvenienze normative generali, e i riferimenti agli Ordini territoriali si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai Consigli di disciplina territoriali, salvo il caso di sospensione ex art. 2, L. 3 agosto 1949 n.536 in caso di morosità nel versamento degli oneri contributivi previsti dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, a favore degli Ordini territoriali.

Art.13 (Criteri di assegnazione dei procedimenti ai vari collegi disciplinari. Astensione)

1. I componenti del Consiglio di disciplina territoriale, collocati in sequenza in un elenco alfabetico predisposto dal Presidente dell'organo non appena insediato, sono dallo stesso assegnati automaticamente in successione ai collegi giudicanti tripersonali di cui all'articolo 6, comma 3 in cui si articola il Consiglio.
2. In ciascun Collegio giudicante, in deroga al criterio alfabetico di cui sopra, uno dei tre componenti può appartenere a soggetti estranei all'Ordine, che, a sua volta, può far parte di più Collegi.
3. I fascicoli concernenti segnalazioni di fatti di possibile valenza disciplinare sono assegnati dal Presidente dell'organo disciplinare automaticamente allo specifico Collegio individuato ai sensi del comma 1, secondo un criterio di successione sequenziale basato sulla cronologia dell'arrivo della segnalazione.
4. In caso di sussistenza di cause di astensione o ricasazione previste dagli artt. 51 e 52 c.p.c., il Consigliere incompatibile verrà sostituito dal Presidente del Consiglio di disciplina da un altro componente secondo i criteri dell'art.10.
5. Se la segnalazione disciplinare riguarda un componente del Consiglio di disciplina territoriale, lo stesso non potrà far parte del proprio Collegio giudicante e il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sua sostituzione con i criteri del comma 1. Se la segnalazione riguarda il Presidente, sarà il componente di anzianità di iscrizione all'albo immediatamente successiva a designare il sostituto nel collegio giudicante secondo i criteri del comma 1.

6. In caso di condanna disciplinare di un componente del Consiglio di disciplina territoriale, lo stesso decade e va sostituito con le procedure dell'art.8, co.12.

Art.14 (Segnalazioni di condotte illecite al Consiglio di disciplina territoriale)

1. Fermo restando il potere di intraprendere d'ufficio il procedimento disciplinare da parte del Consiglio di disciplina territoriale che venga autonomamente a conoscenza di fatti punibili, il potere di segnalazione disciplinare innanzi a detto Consiglio di disciplina spetta di regola:

- a) all'Ordine territoriale;
- b) all'Ente di Previdenza del Periti Industriali, per gli illeciti di natura previdenziale;
- c) al Ministero vigilante ed al pubblico ministero presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio territoriale di disciplina.

2. Sentenze o provvedimenti della magistratura e segnalazioni concernenti fatti di possibile valenza disciplinare, inoltrati da iscritti all'Ordine o da soggetti terzi, ove non inviati direttamente al Consiglio di disciplina territoriale, ma inviati ai soggetti pubblici di cui al primo comma, vanno da questi ultimi trasmessi senza indugio all'organo disciplinare. Il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale **deve** motivatamente archiviare esposti pervenuti e da chiunque inoltrati, solo se connotati da evidente e conclamata infondatezza.

3. Nel caso di segnalazioni non manifestamente infondate, Il Presidente del consiglio di disciplina deve procedere all'assegnazione indicandone sinteticamente i motivi nell'atto di trasmissione al Collegio secondo le disposizioni di cui all'articolo 15. La mancata esposizione delle ragioni, che danno luogo alla prosecuzione del procedimento, costituisce una irregolarità di funzionamento, che, in caso di reiterazione o di manifesta infondatezza della segnalazione, rilevabile all'esito del procedimento, può determinare lo scioglimento dell'organo disciplinare.

4. La segnalazione disciplinare al Consiglio di disciplina territoriale deve avvenire tempestivamente e deve indicare in modo puntuale i fatti commessi e, eventualmente, le norme violate.

Art.15 (Preistruttoria e inizio del procedimento disciplinare)

1. Nei cinque giorni successivi al ricevimento della segnalazione di un fatto di possibile valenza disciplinare, il presidente del Consiglio di disciplina assegna il procedimento al collegio individuato ai sensi dell'art. 6, co.3.

2. Il Presidente del collegio di disciplina, verificati sommariamente e tempestivamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo avere sentito l'incolpato con strumenti di comunicazione telematica a distanza, riferisce, con le modalità previste al successivo comma 3, al collegio di disciplina, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare. In caso negativo, la statuizione di non luogo a procedere non è impugnabile, mentre in caso affermativo, il Presidente del collegio nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa per iscritto almeno dieci giorni prima l'incolpato con formale contestazione dei fatti addebitati che dà inizio al procedimento disciplinare, affinché possa presentare le sue giustificazioni, sia in sede di audizione disciplinare, sia per mezzo di documenti e memorie da depositare almeno cinque giorni prima della data fissata per la discussione.

3. L'audizione disciplinare può essere convocata in teleconferenza su piattaforme digitali adeguate, che garantiscano l'identità, la visibilità e la riservatezza dei partecipanti, attraverso la condivisione delle credenziali di accesso. Le credenziali di accesso sulla piattaforma digitale prescelta dell'ordine territoriale sono comunicate all'incolpato con la formale contestazione degli addebiti. L'audizione in teleconferenza su piattaforma informatica può essere richiesta anche dall'incolpato, salvo particolari criticità di funzionamento dell'ordine locale.

4. Per economia procedurale e al fine di garantire la celerità e l'economicità dei costi di gestione dei procedimenti disciplinari, il Collegio di disciplina deve istruire più procedimenti distinti in una unica seduta.

5. Tutte le riunioni del Consiglio di Disciplina e dei Collegi di disciplina sono convocate e si svolgono con modalità telematica su piattaforma digitale, con i requisiti di cui al comma 3. Resta ferma la facoltà dell'incolpato di chiedere l'audizione in presenza entro 5 gg. dalla comunicazione della convocazione.

6. La contestazione degli addebiti con contestuale convocazione dell'incolpato va notificata con le modalità dell'art.22, comma 3 ed il rifiuto di accettazione della comunicazione configura illecito disciplinare.

Art.16 (Istruttoria e decisione disciplinare)

1. Il collegio designato, anche tramite il solo relatore, può effettuare accertamenti istruttori presso soggetti pubblici e privati al fine di acquisire elementi di valutazione sui fatti addebitati.
2. Il giorno della convocazione, l'incolpato, persona fisica o società professionale, può comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale anche in modalità telematica.
3. L'incolpato può farsi assistere da un procuratore, ivi compreso un collega, anche in pensione, o un avvocato.
4. La discussione istruttoria è orale e si svolge in seduta non aperta al pubblico, a cui partecipa l'incolpato ed, eventualmente, il suo procuratore. La decisione disciplinare è sempre deliberata collegialmente quale che sia la sanzione da infliggere.
5. Nel giorno fissato, il Collegio di disciplina, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, assunte, anche d'ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione, dopo aver sentito le conclusioni del relatore e dell'incolpato, adotta le proprie decisioni previa camera di consiglio. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte in fase istruttoria con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.
6. Il Collegio di disciplina territoriale può valersi, ove necessario per la peculiarità del caso in esame, sotto il profilo squisitamente fattuale tecnico-impiantistico e non giuridico, di consulenti tecnici anche esterni all'Ordine dei periti industriali. Per tale incarico, i consulenti percepiranno un rimborso delle spese, nei limiti di cui all'art. 11 comma 5 del presente regolamento.
7. Qualora non possa essere assunta la decisione nella medesima giornata e si debbano acquisire ulteriori prove, anche testimoniali, il collegio di disciplina disporrà un rinvio della discussione ad altra data per tali incombenti.
8. Ove l'incolpato non si presenti o non abbia fatto pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un grave ed oggettivo impedimento, si procede in sua assenza.
9. Se nel corso dell'istruttoria emergono fatti ulteriori e diversi da quelli contestati per iscritto, il collegio rimette gli atti al Presidente del Consiglio di disciplina territoriale per le valutazioni di competenza per questi soli fatti ulteriori, ferma restando la potestà decisoria su quelli già contestati ed acclarati.
10. Il Collegio di disciplina, chiusa l'istruttoria delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti e il dispositivo viene letto dal Presidente del Collegio di disciplina immediatamente dopo la decisione.
11. Il dispositivo della sanzione inflitta deve essere assunto non oltre 120 giorni dalla contestazione degli addebiti all'incolpato in ossequio al principio di tempestività dell'azione disciplinare. La motivazione, ove non contestuale al dispositivo, è depositata, unitamente al dispositivo, presso l'Ordine territoriale non oltre i trenta giorni successivi.
12. La sanzione inflitta con la relativa motivazione vanno comunicate dal consiglio di disciplina territoriale all'Ordine territoriale competente che provvederà a notificarle e comunicarle unitariamente e tempestivamente all'interessato personalmente e ai soggetti indicati all'art. 3, comma 4 di questo Regolamento con le modalità dell'art.22, comma 3.
13. La sanzione comunicata dal Consiglio di disciplina all'Ordine territoriale competente, deve essere pubblicata sull'albo professionale territoriale e comunicata entro dieci giorni al Consiglio Nazionale.
14. La sanzione resta pubblicata sull'albo professionale territoriale:
 - per un mese dalla data della notifica, nel caso la sanzione irrogata sia l'avvertimento;
 - per tre mesi dalla data della notifica, nel caso la sanzione irrogata sia la censura;
 - per sei mesi nel caso la sanzione irrogata sia la sospensione: il termine per la pubblicazione decorre dal giorno successivo a quello oltre il quale la sanzione sia stata scontata.
15. Nel caso di sospensione a tempo indeterminato per morosità e in occasione di ogni altro adempimento a carico dell'iscritto, per il quale una disposizione di legge o regolamento disponesse la sospensione dall'esercizio della professione, la pubblicazione sull'albo professionale territoriale cessa dalla data dell'adempimento.

Art.17 (Ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio).

1. Le decisioni del Consiglio di disciplina territoriale possono essere impugnate in sede giurisdizionale, dall'incolpato (persona fisica o persona giuridica) e dal Procuratore della Repubblica territorialmente competente per segnalazioni di valenza disciplinare, con ricorso da depositare o notificare all'organo di cui al

successivo art.18 nel termine di trenta giorni (fa fede la data di spedizione) decorrente dalla ricezione della notificazione del provvedimento, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito presso la segreteria dell'Ordine territoriale in analogia all'art.327 c.p.c.³

2. Le decisioni del Consiglio di disciplina territoriale sono immediatamente esecutive, se non è proposto ricorso nei termini di cui al precedente comma. La proposizione del ricorso sospende dunque l'esecuzione del provvedimento.

3. L'efficacia delle decisioni decorre dalla scadenza del termine previsto per l'impugnazione della decisione, se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza del Consiglio Nazionale, che decide sull'impugnazione.

4. La pubblicazione della decisione sull'albo è sospesa fino alla data di esecuzione del provvedimento.

Capo quarto

Giudizio innanzi al Consiglio Nazionale dell'Ordine

Art. 18 (Termini e modalità del ricorso).

1. Le impugnazioni da parte dell'interessato o del Pubblico Ministero dinanzi al Consiglio nazionale dei periti industriali e i periti industriali laureati si propongono con ricorso da depositare o notificare all'organo di cui al successivo articolo entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notificazione del provvedimento, a cura della parte interessata (fa fede la data di spedizione) o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito presso la segreteria dell'Ordine territoriale in analogia all'art.327 c.p.c.

2. Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

- a) della copia autentica della deliberazione impugnata;
- b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;
- c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma stabilita dall'art. 1 del d.lgs. 13 settembre 1946, n. 261 e succ.mod.⁴

3. Il ricorrente, persona fisica o società professionale, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione, la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

4. È irricevibile il ricorso quando sia depositato o spedito, in caso di notifica, dopo il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della deliberazione che si intende impugnare o oltre sei mesi dal suo deposito, mentre è processualmente irrilevante che non sia corredato della ricevuta del versamento di cui sopra. L'onere della prova documentale circa l'avvenuta tempestiva spedizione del ricorso grava sul ricorrente.

5. Nel giudizio di impugnazione, avente natura giurisdizionale, è obbligatorio il patrocinio di un avvocato. In mancanza, il ricorso è inammissibile.

Art. 19 (Inoltro del ricorso e notifiche).

1. Il ricorso al Consiglio nazionale è depositato o notificato presso la segreteria dell'Ordine territoriale ove ha sede il consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

2. Se il ricorrente è il professionista (o tirocinante, o società professionale) e il provvedimento sia stato deliberato dal Consiglio di disciplina aggregato, il ricorso è depositato o notificato presso la segreteria dell'Ordine, ove è iscritto il professionista ricorrente. Egli deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

3. L'Ordine territoriale ove ha sede il Consiglio di disciplina territoriale annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata oppure con posta elettronica certificata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede l'Ordine territoriale, se

³ Art.327 c.p.c.: *Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.*

⁴ Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 - Norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, per la nomina a revisori dei conti e per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali:

Le tasse da corrispondersi a favore dell'Erario nei casi sottoindicati sono così stabilite:

a) per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate negli articoli 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, lire 800 (v. ora l'importo di euro 6,60 determinato dall'art.1, lett.a, del d.p.c.m. 21 dicembre 1990).

ricorrente è il professionista (o società tra professionisti), o al professionista (o alla società tra professionisti), se ricorrente è il procuratore della Repubblica e, in entrambi i casi, al Presidente del Consiglio di Disciplina, il quale, a sua volta, informa il Presidente del Collegio di Disciplina, che ha emesso il provvedimento impugnato.

4. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio dell'Ordine territoriale ove ha sede il Consiglio di disciplina territoriale per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

5. Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica, il Presidente del Collegio di Disciplina, di cui al comma 3, e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

6. Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi senza indugio dall'Ordine territoriale ove ha sede il Consiglio di disciplina territoriale al Consiglio nazionale.

7. L'Ordine territoriale ove ha sede il Consiglio di disciplina territoriale, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art.20 (Accesso agli atti)

1. Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art.21 (Istruttoria)

1. Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso, dandone comunicazione alle parti.

2. Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dal successivo comma 4. Deve altresì necessariamente informare il professionista, il Presidente del Collegio di Disciplina, di cui all'art. 19, comma 3, per il tramite del Presidente dell'Ordine territoriale, ed il Procuratore della Repubblica di cui all'art.19, comma 3 della data di trattazione e della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio nazionale per essere sentiti personalmente.

3. Le sedute del Consiglio nazionale in cui si discute l'impugnativa della sanzione disciplinare non sono pubbliche e le decisioni sono adottate in camera di consiglio senza la presenza degli interessati.

4. Le sedute del Consiglio nazionale possono svolgersi anche in modalità telematica, su piattaforme digitali, che garantiscano l'identità, la visibilità e la riservatezza dei partecipanti, attraverso la condivisione delle credenziali di accesso. Resta ferma la facoltà del ricorrente di chiedere l'indizione della seduta in presenza entro 5 gg. dalla comunicazione della convocazione.

5. Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che offra certezza sulla avvenuta ricezione, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale. Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

6. Le decisioni del Consiglio nazionale sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art.22 (Decisione e pubblicazione).

1. La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

2. La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

3. La segreteria provvede alla notifica di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, idoneo allo scopo, al professionista e al Procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio di disciplina territoriale ed all'Ordine territoriale di iscrizione. Provvede infine alla annotazione di cui all'art.3, co.1, d.P.R. n.137 del 2012.

Art.23 (Verbalizzazione).

1. Il segretario redige processo verbale delle sedute. Il processo verbale deve contenere:

- a) il nome, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
- e) le firme del presidente e del segretario.

2. In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

3. È in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 24 (Ricorso avverso le sentenze del Consiglio nazionale).

1. I ricorsi avverso le sentenze del Consiglio nazionale sono proponibili innanzi alla Corte di Cassazione per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere e vanno notificati, a pena di inammissibilità, all'Ordine territoriale ed al Procuratore presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio territoriale di disciplina.

2. Le sentenze sono immediatamente esecutive, salvo quanto stabilito dall'articolo 373 del codice di procedura civile.⁵

Art.25 (Entrata in vigore del regolamento)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di formale investitura del Consiglio di disciplina territoriale indicata all'art.11 e va contestualmente inserito nel sito istituzionale del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali.

Allegati invariati

⁵ Art.373 c.p.c.: *Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata⁽¹⁾ può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno⁽²⁾, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione [86, 131 bis disp. att.].*

L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.

(1) Si noti che è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza (giudice a quo) a poter sospendere la sua decisione, e non il giudice dell'impugnazione (giudice ad quem).

(2) Secondo la giurisprudenza, il danno grave è tale quando si produca una eccezionale sproporzione tra il vantaggio che il creditore otterrebbe ponendo in esecuzione la sentenza e il pregiudizio che patirebbe il debitore. Il danno è irreparabile quando si tratta di un pregiudizio irreversibile: ipotesi che non può verificarsi se la sentenza di condanna abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro (non tutta la dottrina, però, è concorde su questo punto).